

RICORSO N. 7435

UDIENZA DEL 14/03/2016

SENTENZA N. 31/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pres. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dott. Francesco Antonio GENOVESE | - Componente |
| 3. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GINO NOE' (EREDI EMILIO NOE' E MARIA NOE')

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

Rilevato che gli eredi del sig. Gino Noè, per mezzo del loro mandatario, ing. Maurizio Benettin, hanno depositato un ricorso (n. 7435) avverso il provvedimento dell'UIBM di rifiuto della domanda di brevetto per invenzione industriale (n. PD 2012 000201, ora 10 2012 902062401), proposta dal loro dante causa, con il quale chiedono la reintegrazione nei propri diritti, in ordine al procedimento amministrativo concluso negativamente dall'Ufficio senza la necessaria interlocuzione dell'interessato, per la sua malattia e la successiva morte;

Considerato che, ai sensi dell'art. 136, comma 1, del CPI «1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui all'articolo 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi»;



che gli eredi del Noè non hanno depositato alcuna prova della notifica, cui pure erano tenuti, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., secondo i quali, l'attività di notificazione consiste nella consegna di copia dell'atto, conforme all'originale, al destinatario e nella conseguente attestazione di avvenuta ricezione dell'atto da parte di quest'ultimo;

che, come si è detto, nella specie, manca ogni attività di notificazione compiuta dai soggetti abilitati dalla legge ad effettuarla (vale a dire da parte degli ufficiali giudiziari ovvero dagli avvocati autorizzati, a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge n. 53 del 1994);

che, pertanto, difettando la « prova delle avvenute notifiche», ai sensi del dell'art. 136, comma 1, seconda parte, del CPI, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza che occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, in mancanza di controparti costituite.

P.Q.M.

La Commissione,

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 14 marzo 2016.


Il Consigliere estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonese



Deposita in Segreteria

Addi 20 maggio 2016

IL SEGRETARIO

